

94

Die 11 Aprilis 1529. In Rogatis.

*Ser Lucas Tronus procurator,
Ser Andreas Trivisanus eques,
Ser Laurentius Lauredanus procurator,
Sapientes Consilii.*

*Ser Marco Antonio Cornelio absente,
Sapientes terrae firmae.*

Non havendo hauto execution la parte li superior giorni presa, in materia di le colte et daie di le lanze, et hessendo necessario, per li urgentissimi bisogni del Stato nostro, proveder per molte vie, azio se possi trovar bona summa de danari, et non hessendo più da differir di trovar modo con il qual si possi *etiam* trazer li danari de mano de particolari volontariamente et con loro beneficio; et però

L'anderà parte, che tutti quelli che fra termine de zorni 20 exborserano nè le Camere nostre di Padoa, Treviso, Vicenza, Verona et Bressa, overo exborseranno in questa nostra città a l' officio nostro sopra le Camere, danari contadi, possino con el ditto suo credito tuor a raxon di 8 per 100 per suo conto, qual più li piazerà de li comuni nostri et castelle che pagano daie over colte a la Signoria nostra, *vel similiter* uno o più monasteri, overo benefici, che pagano ditta daia over colta. Et questi tali che saranno tolti per debitori, siano obligati pagar al ditto, che haverà depositato, di tempo in tempo le rate come facevano a la Signoria nostra, et non pagando a li termini consueti, possi ditti comprador astrenzerli con tutti li modi et condition con li quali poteva essa Signoria nostra; con questa declaratione che, se ne la reformatione che se farano de li estimi futuri, fusse in alcun modo sminuita la daia et colta predita de ditti comuni, castelle, monasterii, over benefici, sopra li qual fusse stà depositato, *ita* che quelli che haverano depositato non potesseno haver la integra satisfation di le 8 per 100, sia in libertà di essi che haverano deposità per compita satisfatione di le sue 8 per 100, tuor per suo conto uno altro comun, castelo, monasterio, over beneficio, fino a la integra satisfation sua: et *versa vice*, cressendo la daia et colta, che ditti havesseno tolto per la causa sopraditta, tal cressimento non sia suo, ma de la Signoria nostra, sichè i non possano haver, nè più nè meno de 8 per 100 di quel che i haverà exborsato, havendo ditti comprador in ogni caso regresso per la sua satisfatione di

le 8 per 100 non solo in particolari sopra li comuni, castele et monasteri dove depositeranno, ma *etiam* habino regresso a la principal comunità a la qual saranno sottoposti li preditti lochi, sicome ha al presente la Signoria nostra. *Verum* se ditti comuni, casteli over monasteri vorano depositar per francarsi loro propri, debbano esser nel ditto termine de giorni 20 anteposti a ciascun altro che volesse depositar sopra le daie loro over colte, come è ben conveniente. Et da mò sia dechiarito che tal depositi in alcuno tempo non possino esser francadi nè per alcuna via alteradi a quelli havesseno depositado, ma per libera vendita resti et sia liberamente di quelli che haveranno depositado. Et di quanto si trazerà di tal ragione, la terza parte sia applicada a l' Arsenal, et il restante sia applicato a li bisogni de l' armar et di biscoti, nè in altro possino esser spexi, sotto tutte le pene di furanti.

| | |
|-------------|-----|
| De parte | 165 |
| De non | 17 |
| Non sincere | 10 |

La parte presa sopra li ori et arzenti, cadene et cadenele.

Die X Aprilis MDXXIX. In Rivoaltis (1). 95

L'anderà parte, che durante la presente guerra et anni doi da poi finita, in questa nostra città non sia alcuno chi esser si voglia, excetto il Serenissimo Principe, che ardisca adoperar arzenti lavorati de sorte alcuna, excetto però pironi, cuslier, corteli et saliere, sotto pena a chi contrafarà di perder *immediate* li arzenti; nè si possi sotto la ditta pena del ditto tempo in procession alcuna che si facesse, portar cope, taze, bacili, confetiere, ramini, nè altra sorte de arzenti fatti a comodo di laici. *Praeterea* non si possa, nel medesimo tempo de la guera presente et anni doi dappoi, in questa nostra città portar cadene nè oro di sorte alcuna, ancor che 'l fusse zoielado, salvo che aneli, nè per homeni, nè per donne, nè per puti, nè per alcuna sorte di persona, sotto la pena preditta; et la execution di proceder contra quelli che contrafarano sia comessa a li Provedadori nostri sora le pompe, quali habino ad far inquisition con ogni cura et diligentia iuxta la forma, de l' offitio loro, da esser divisi essi ori et arzenti

(1) Questa carta è a stampa, e porta in testa il Leone di S. Marco.